

REGOLAMENTO (CEE) N. 3657/90 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1990

relativo all'applicazione del prezzo comune in Portogallo per quanto riguarda i suini macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo ⁽²⁾ ha previsto all'articolo 2, paragrafo 1, l'applicazione del prezzo comune in Portogallo per tutti i cereali da foraggio a decorrere dall'inizio della seconda tappa dell'adesione;

considerando che a decorrere da tale data occorre quindi applicare in Portogallo il prezzo comune anche per quanto riguarda i suini macellati il cui prezzo dipende in larga misura da quello dei succitati cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di base dei suini macellati applicabile in Portogallo è il prezzo comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

V. SACCOMANDI

⁽¹⁾ Parere reso il 23. 11. 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee).

⁽²⁾ Vedi pagina 86 della presente Gazzetta ufficiale.